

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4545

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **BASSI**

Presentata il 9 novembre 1967

Norme integrative delle leggi 30 gennaio 1962, nn. 18 e 28, concernenti l'attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi 30 gennaio 1962, nn. 18 e 28, dettano le norme per l'attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo ed assicurano, altresì, un finanziamento, in contributi trentacinquennali per la costruzione di alloggi popolari, per un importo di 25 miliardi, da destinare alle famiglie residenti nelle zone da risanare, nonché 9.250.000.000 di lire per le opere pubbliche da realizzare nelle zone predette e per le opere connesse alla costruzione degli alloggi popolari.

L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo ha sin qui provveduto a contrarre mutui per l'ammontare complessivo di 10 miliardi di lire ed ha in corso affidamenti per altri 10 miliardi. Sono già in costruzione circa n. 8000 vani, per un importo di circa 10 miliardi; la Cassa per il Mezzogiorno ha già approvato e finanziato il progetto per le opere connesse al primo dei grandi quartieri (Zona espansione nord) ove trovansi in costruzione i predetti alloggi, per un importo di circa un miliardo, che potrebbe appaltarsi subito.

È possibile prevedere quindi che nei primi mesi del prossimo anno saranno disponibili n. 1.183 alloggi, il che consentirà, con il trasferimento dei cittadini aventi diritto alla assegnazione delle case e residenti nel primo lotto, i lavori per il risanamento della città di Palermo.

Il progetto del primo lotto che riguarda il rione Castello-San Pietro (mandamento Castellammare) — già adottato dal Consiglio co-

munale di Palermo — deve essere ora approvato dalla competente autorità.

A tale riguardo sembra siano sorti dubbi circa l'individuazione dell'organo statale o regionale che deve provvedere all'approvazione dei piani di risanamento.

Invero la Regione Siciliana ha potestà legislativa esclusiva ed esercita le correlative funzioni esecutive ed amministrative in materia di lavori pubblici, eccettuate però le grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale; e così, l'articolo 3 delle norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, precisa, nella lettera *m*), che « sono sottratte all'attribuzione della Regione tutte le opere che lo Stato riconoscerà di prevalente interesse nazionale ».

Poiché la legge 30 gennaio 1962, n. 18, ha espressamente dichiarato che il risanamento dei mandamenti, ecc. nel comune di Palermo, è « ... opera di prevalente interesse nazionale », ne consegue che l'approvazione dei piani di risanamento è di competenza dell'autorità statale.

Si è osservato al riguardo, da parte di taluni, che i detti piani di risanamento debbono essere equiparati ai piani particolareggiati di esecuzione e che, di conseguenza, dato che il piano regolatore generale della città di Palermo è stato approvato con decreto del Presidente della Regione, sarebbe opportuno stabilire che anche i suddetti piani di risanamento (in quanto piani particolareggiati) debbano

essere approvati con decreto del Presidente della Regione.

Ora tale dubbio, non privo, peraltro, di un certo rilievo, può considerarsi superato dalle nuove norme che modificano ed integrano la legge urbanistica del 1942. L'articolo 16 della legge predetta è stato infatti modificato nel senso che, di regola, i piani particolareggiati di esecuzione del Piano regolatore generale, sono approvati con decreto del Provveditore regionale per le opere pubbliche.

Si ravvisa pertanto opportuno precisare, con provvedimento legislativo, l'equiparazio-

ne dei piani di risanamento di cui alla citata legge 30 gennaio 1962, n. 18, ai piani particolareggiati di esecuzione, previsti dalla ordinaria disciplina urbanistica e di dettare, nel contempo, (articolo 2), talune norme intese ad eliminare qualche altro dubbio che possa sorgere in ordine alla competenza degli organi, ai quali deve essere demandata l'approvazione dei singoli progetti esecutivi per l'attuazione dei piani di risanamento.

Onorevoli Colleghi, vi preghiamo pertanto di volere approvare la proposta di legge che presentiamo al vostro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I piani per il risanamento della città di Palermo, di cui all'articolo 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, sono equiparati, ad ogni effetto, ai piani particolareggiati di esecuzione, previsti dall'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765. Tali piani di risanamento verranno approvati con decreto del Provveditore alle opere pubbliche della Sicilia.

ART. 2.

I progetti esecutivi per l'attuazione dei piani sono approvati con decreto del Provveditore alle opere pubbliche della Sicilia, dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno e dall'Assessore regionale per le opere pubbliche della Sicilia, a seconda che le opere risultino rispettivamente finanziate dallo Stato, dalla Cassa per il mezzogiorno e dalla Regione Siciliana; le opere eventualmente finanziate dal comune di Palermo o dall'ente concessionario sono approvate con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia.

I progetti esecutivi riguardanti soltanto espropriazioni di terreni o di edifici necessarie per ottenere la disponibilità delle aree di risulta da alienare ad enti pubblici e a privati — ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 gennaio 1962, n. 18 — sono finanziati esclusivamente dal comune di Palermo e dall'ente concessionario previsto dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1962, n. 18.

L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.